

# **BGer 9C\_77/2025 vom 20. April 2026**

Bundesgericht, 2026-04-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_77\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_77_2025)

FR: TF 9C\_77/2025 du 20 avril 2026

IT: TF 9C\_77/2025 del 20 aprile 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'impugnativa, con cui è domandata la conferma delle decisioni di tassazione emesse il 2 dicembre 2020 sia per il periodo fiscale 2012 che per il periodo fiscale 2013, è stata inoltrata in tedesco contro una sentenza in italiano del Tribunale d'appello ticinese. Ciò è lecito ( art. 42 cpv. 1 LTF ). In assenza di motivi per derogare alla regola prevista dall' art. 54 cpv. 1 LTF , il presente giudizio sarà però redatto in italiano.

### **E. 2.1**

Giusta l' art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento davanti all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (lett. c).

Di principio, l'interesse a ricorrere davanti al Tribunale federale deve essere pratico e attuale; il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente all'esigenza di un interesse attuale se la contestazione può ripresentarsi in circostanze analoghe, la sua natura non permette una pronuncia da parte del Tribunale federale prima del venir meno dell'interesse richiesto e vi è un interesse pubblico sufficientemente importante a risolvere la questione litigiosa ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1).

### **E. 2.2**

Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che terminano un procedimento o una parte di esso ( art. 90 LTF , decisioni finali; art. 91 LTF , decisioni parziali), oppure contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione ( art. 92 cpv. 1 LTF ). Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, il ricorso è possibile se possono causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o l'accoglimento del gravame comporterebbe una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ; DTF 144 III 475 consid. 1.2).

L'impugnazione autonoma di queste decisioni è un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su un caso una sola volta ed è vincolata all'esistenza di requisiti precisi (sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2).

### **E. 2.3**

Le decisioni di rinvio sono di regola delle decisioni incidentali, perché non terminano la procedura. La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve esclusivamente a mettere in atto (attraverso un mero ricalcolo) quanto deciso in modo vincolante dall'istanza di ricorso. In questo caso, la

decisione di rinvio dev'essere assimilata a una decisione finale ( DTF 150 II 346 consid. 1.3.4).

Se la decisione impugnata si esprime in modo definitivo - in relazione a un periodo fiscale - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio carattere incidentale. Se concerne più periodi fiscali e su taluni si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi, mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha carattere di decisione parziale finale (sentenza 9C\_499/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 1.1).

### **E. 3**

Nel caso in esame, la Camera di diritto tributario si è pronunciata su due periodi fiscali distinti, il 2012 e il 2013.

#### **E. 3.1**

Per il periodo fiscale 2013, il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è stato respinto e la sentenza cantonale, che conferma la tassazione del 2 dicembre 2020, è finale ( art. 90 LTF ). In relazione a questo periodo fiscale, un interesse pratico e attuale a ricorrere davanti al Tribunale federale ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF non è tuttavia dato, perché gli insorgenti chiedono esattamente quanto già deciso dalla Camera di diritto tributario, ovvero la conferma della decisione di tassazione del 2 dicembre 2020.

#### **E. 3.2**

Per il periodo fiscale 2012, il ricorso è stato invece accolto, la decisione del 2 dicembre 2020 è stata annullata e l'incarto è stato trasmesso alle autorità fiscali ticinesi, per procedere a una nuova tassazione, includendo tra i redditi imponibili l'utile in capitale conseguito con la vendita delle azioni di D.\_\_\_\_\_ AG alla Cooperativa F.\_\_\_\_\_, dopo avere dedotto eventuali costi ancora da determinare. Riguardo a questo periodo fiscale la sentenza cantonale è quindi di rinvio ed è impugnabile alle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 LTF .

#### **E. 3.3**

Ora, i ricorrenti non si avvedono di questo fatto e non motivano l'esistenza delle condizioni richieste dall' art. 93 cpv. 1 LTF , che non è nemmeno altrimenti evidente.

##### **E. 3.3.1**

Una decisione di rinvio per nuova tassazione, come quella relativa al periodo fiscale 2012, comporta un allungamento della procedura, ma non un pregiudizio irreparabile giusta l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , che può essere di regola solo giuridico ( DTF 150 II 346 consid. 1.3.2). Altri pregiudizi irreparabili ai sensi di questa norma non sono invocati e non sono ravvisabili. All'Ufficio di tassazione di... viene imposto di considerare tra i redditi anche l'utile in capitale conseguito con la vendita delle azioni di D.\_\_\_\_\_ AG alla Cooperativa F.\_\_\_\_\_. In parallelo, esso dovrà però anche esprimersi sulla deduzione dei costi relativi al conseguimento del reddito, cui i contribuenti non indicano preventivamente di rinunciare, e sulla tassazione sarà quindi aperta una nuova via di ricorso, con facoltà di avvalersi dell' art. 93 cpv. 3 LTF .

##### **E. 3.3.2**

Oltre alle condizioni richieste dall' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , non sono dati gli estremi per riconoscere un'eccezione ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , secondo cui è possibile

impugnare una decisione incidentale se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente la pronuncia di una decisione finale e ciò permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. In effetti, un accoglimento delle tesi ricorsuali potrebbe portare alla pronuncia di una decisione finale, che mette fine al litigio, ma il rinvio in discussione, per correggere la tassazione 2012 e tenere conto di eventuali deduzioni, non appare comportare nessuna procedura probatoria defatigante o dispendiosa, che è data solo se - sia per la durata che per i costi - si scosta notevolmente da un processo abituale (sentenze 9C\_499/2024, citata, consid. 1.3.2; 9C\_36/2023 del 24 ottobre 2023 consid. 1.3.2).

#### **E. 4.1**

Per quanto precede, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile sia in relazione al periodo fiscale 2012, perché le condizioni richieste dall' art. 93 cpv. 1 LTF per impugnare una decisione incidentale non sono date rispettivamente dimostrate, sia in relazione al periodo fiscale 2013, in assenza della necessaria legittimazione ad insorgere.

#### **E. 4.2**

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.